

**COMUNE DI
SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO**
Provincia di Pordenone

Regolamento

*ESERCIZIO dell'ATTIVITÀ
di PARRUCCHIERE MISTO*

SOMMARIO

- Art. 1 - Attività parrucchiere misto
- Art. 2 - Requisiti professionali
- Art. 3 - Modalità di esercizio
- Art. 4 - Vendita di prodotti cosmetici
- Art. 5 - Accertamenti igienico sanitari
- Art. 6 - Requisiti igienici dei locali
- Art. 7 - Requisiti igienici delle attrezzature
- Art. 8 - Norme generali di carattere igienico –sanitario
- Art. 9 - Controlli sanitari del personale
- Art. 10 - Smaltimento dei rifiuti
- Art. 11 - Autorizzazione comunale
- Art. 12 - Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 13 - Termini
- Art. 14 - Ricorsi
- Art. 15 - Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione
- Art. 16 - Controlli
- Art. 17 - Sanzioni
- Art. 18 - Orari giornalieri e calendario annuale delle festività
- Art. 19 - Esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e delle norme igienico-sanitarie
- Art. 20 - Trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio
- Art. 21 - Cessazione attività
- Art. 22 - Norme transitorie e finali

Art. 1
Attività parrucchiere misto

L'attività di parrucchiere misto, dovunque esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è disciplinata in tutto il territorio comunale dalle norme fissate dalla L.R. n. 12 del 22.04.2002 e dal presente regolamento comunale.

L'attività può essere esercitata sia su persone di sesso maschile che di sesso femminile.

L'attività comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di tagli dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di tagli della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.

Non costituisce attività soggetta al presente Regolamento quella relativa alla lavorazione del capello nel caso in cui non si realizzino prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene.-

L'attività di parrucchiere misto può essere svolta anche unitamente all'attività di estetista in forma di impresa esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal regolamento comunale.

Art. 2
Requisiti professionali

La qualificazione professionale di parrucchiere misto si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, in alternativa, mediante:

- Lo svolgimento di due anni di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente a tempo pieno o collaboratore familiare o di socio presso un'impresa di parrucchiere,
- Lo svolgimento di un regolare periodo di apprendistato, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;
- Il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso di formazione professionale, comprendente anche periodi formativi presso un'impresa di parrucchiere.

I periodi lavorativi di cui sopra devono essere svolti nel corso del quinquennio antecedente la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 9 ed accertati dal Comune.

I corsi di formazione professionale di cui sopra sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla L.R.n.76/1982.

Art. 3
Modalità di esercizio

L'attività può essere esercitata in forma di impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

L'attività può essere esercitata presso il domicilio dell' esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal Regolamento Comunale.

Le imprese che intendano svolgere l'attività in forma artigiana sono tenute ad iscriversi all'Albo Imprese Artigiane ed a trasmettere al Comune il relativo certificato entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione

comunale.

Le imprese che intendano svolgere l'attività in forma non artigiana devono iscriversi al Registro delle Imprese ed a trasmettere al Comune il relativo certificato entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.

I parrucchieri misti nell'esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico tradizionalmente complementari all'attività principale.

I socio, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della relativa qualificazione professionale.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

Art. 4

Vendita di prodotti cosmetici.

Alle imprese artigiane esercenti l'attività di parrucchiere misto che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni relative alla normativa vigente in materia di esercizio di attività commerciali.

Art. 5

Accertamenti igienico sanitari

L'accertamento dei requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in detta attività e dell'idoneità sanitaria delle persone che saranno addette all'esercizio, è di competenza del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n.6.

Art. 6

Requisiti igienici dei locali

Le attività di cui all' art.1 del presente regolamento, devono essere svolte in locali separati da altre attività, salvo quanto previsto dall'art. "1".

I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono avere una superficie minima di mq. 15 per il primo posto più mq. 5 per ogni posto di lavoro in più calcolata al netto delle superfici dei servizi igienici e dell'antibagno, ripostigli, sala di attesa ecc.

Devono inoltre rispondere alle seguenti condizioni:

- a) i locali di lavoro nei quali siano impiegati più di 5 (cinque) dipendenti, escluso il titolare e/o il legale rappresentante, devono avere altezza interna netta non inferiore a mt. 3 (tre), AERAZIONE NATURALE pari a 1/20 della superficie del pavimento o mezzi totalmente sussidiari di ventilazione che garantiscano almeno, n. 3 ricambi d'aria/ora del volume complessivo del locale con controllo automatico della temperatura (caldo-freddo), ILLUMINAZIONE NATURALE pari a 1/10 della superficie del pavimento. **Deroghe riguardanti l'altezza possono essere rilasciate di volta in volta dal Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n.6 "Friuli Occidentale" al quale vanno direttamente richieste;**
- b) il pavimento deve essere di materiale impermeabile per permettere la lavatura e la disinfestazione complete;
- c) le pareti fino all'altezza di metri 2 devono essere rivestite di materiale liscio e lavabile;
- d) il locale deve essere fornito di acqua corrente e lavabi fissi;
- e) la zona destinata allo svolgimento dell'attività di pedicure estetica dovrà essere separata dal resto mediante un setto divisorio di materiale liscio e facilmente lavabile fino ad un'altezza di m.2 dal pavimento e dotato di un

- lavapiedi fisso;
- f) l'esercizio dovrà essere dotato di un sufficiente numero di contenitori a tenuta, idonei alla raccolta di rifiuti prodotti;
 - g) l'esercizio inoltre, dovrà essere dotato di armadio idoneo a contenere la biancheria pulita e di contenitori per la biancheria sporca;
 - h) l'esercizio inoltre, dovrà essere dotato di idonei vani, eventualmente ricavati anche mediante separazione con pareti d'arredo, **ad uso spogliatoi per il personale addetto** e ad uso ripostiglio per il materiale di pulizia e di rifiuto (le superfici sono calcolate separatamente da quelle previste dal secondo comma del presente articolo);
 - i) per le nuove attività comprese quelle trasferite che si insediano in edifici costruiti dopo l'11.08.1989, i locali dovranno essere realizzati secondo le norme previste dalla legge 9.1.89 n.13 e successivo D.M. 14.06.1989 n.236 (art. 5.5 – visitabilità o adattabilità) relativi al superamento delle barriere architettoniche;
 - j) a norma del D.L.vo 19.9.94 n.626 l'**attività artigianale di parrucchiere misto**, svolte dal titolare dell'azienda anche coadiuvato dai propri familiari o **con un numero di addetti inferiori a 10** devono avere a disposizione nell'esercizio **due servizi igienici** con regolamentare antilatrina munita di lavabo, rubinetto a comando non manuale, dosatori di sapone liquido ed asciugamani a perdere utilizzabili sia dai dipendenti che dal pubblico;

Quando l'attività del parrucchiere misto è rivolta ad uno solo dei sessi il numero dei servizi igienici sono ridotti ad uno;

Per le attività di **parrucchiere misto** dove prevista la presenza di **addetti e dipendenti superiore a 10 unità** **deve essere prevista la presenza nell'esercizio di servizi igienici divisi per sesso**, muniti di antilatrina e con le dotazioni previste dal comma precedente sia ad uso dei dipendenti che ad uso del pubblico ; deve essere previsto uno spogliatoio per il personale;

m) l'impianto elettrico dovrà essere eseguito secondo le norme CEI e Legge 46/90.

Art. 7

Requisiti igienici delle attrezzature

Si dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:

- a) arredamento lavabile e disinfettabile;
- b) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti;
- c) recipienti distinti, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e per i rifiuti;
- d) i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggiatesta con carta o telo da cambiarsi per ogni persona: così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani ed eventuali soprapavimenti. Questo materiale dovrà essere riposto in appositi armadietti;
- e) gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia. Quelli che vengono a contatto diretto con la parte cutanea del cliente, dovranno essere disinfettati come previsto dalle procedure identificate nella "conduzione igienica dell'esercizio".

Art. 8

Norme generali di carattere igienico-sanitario

Nell'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, gli addetti devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) i locali e le attrezzature devono essere tenuti in condizioni di massima pulizia e disinfettati periodicamente secondo le indicazioni che l'Azienda per i Servizi Sanitari competente territorialmente impartirà di volta in volta;
- b) gli strumenti taglienti, sempre accuratamente puliti prima dell'uso, devono essere immersi in soluzioni disinfettanti o trattati con altro procedimento di disinfezione o sterilizzazione ritenuto idoneo dall'A.S.S.

- durante l'uso vanno ripuliti con carta sterile sulla quale sia stata cosparsa sostanza disinfettante del tipo consentito dalle norme vigenti in materia;
- c) dopo la rasatura della barba deve essere data ai clienti la possibilità di lavarsi con acqua corrente; la superficie rasata deve essere disinfettata con preparati idonei;
 - d) per spargere talco si deve far uso esclusivamente di polverizzatore (non adoperare piumini o preparati essicatori). Le spazzole per capelli devono essere accuratamente ripulite dopo ogni servizio;
 - e) nei sedili provvisti di poggia testa si dovrà provvedere per ogni cliente alla sostituzione della carta o del telo;
 - f) tinture, fissatori ed altri preparati simili non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 18.06.76 e successive modifiche ed alle direttive CEE;
 - g) qualora nel corso di procedimenti tecnici di lavorazione vengano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possano risultare moleste e/o nocive, è necessaria l'areazione immediata ed abbondante dell'ambiente;
 - h) durante l'applicazione o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'ambiente vengano accese fiamme o si fumi;
 - i) nell'esercizio dell'attività il personale addetto dovrà osservare scrupolosamente le norme igienico-sanitarie in vigore, indossare idonea sopravveste (camice o giacca) di colore chiaro, pulita ed essere munito di libretto di idoneità sanitaria da rinnovare annualmente. L'anno decorre dalla data dell'ultima validazione;
 - l) il titolare dovrà segnalare all'A.S.S. competente per territorio sospetti casi di tigna, pediculosi o scabbia dei quali sia venuto a conoscenza, nell'esercizio della sua attività ed eventuali danni presumibilmente conseguenti l'uso di tinture ed altri prodotti di cosmesi.

Art. 9 **Controlli sanitari del personale**

Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, non potrà essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, anche se trattasi del titolare dell'esercizio, se non dopo che, a richiesta dei singoli interessati, il Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n.6 abbia accertato e certificato l'idoneità fisica all'attività.

Tale accertamento dovrà essere annualmente rinnovato e l'esito annotato nell'apposito libretto sanitario che deve essere conservato nell'esercizio per gli opportuni controlli.

Le visite periodiche sopra menzionate sono valide ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista.

Art. 10 **Smaltimento dei rifiuti**

Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve avvenire mediante conferimento al servizio di nettezza urbana.

Art. 11 **Autorizzazione comunale**

L'esercizio dell'attività di parrucchiere misto è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

- La domanda di autorizzazione, redatta in competente carta legale, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e il numero di codice fiscale del richiedente. In caso di impresa non artigiana deve essere indicato il soggetto in possesso della qualifica professionale di parrucchiere misto.

- b) dichiarazione antimafia prevista dalla Legge n. 575 del 31.05.1965 e successive modificazioni ed integrazioni.
- c) dichiarazione di disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività e estremi del certificato di agibilità degli stessi;
- d) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla Legge 46/90;
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti dati documenti:
- e) duplice copia della planimetria 1:100 dei locali completa di indicazioni della destinazione d'uso dei singoli locali, della superficie degli stessi e della relativa superficie finestrata apribile, nonché della disposizione delle attrezzature;
- f) elenco delle attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche;
- g) relazione tecnica ove siano indicati anche i mezzi di disinfezione che si intendono adottare e, qualora si intenda installare, le caratteristiche degli impianti di ventilazione artificiale, il tutto a firma di tecnico abilitato.
- h) attestato di qualificazione professionale di parrucchiere misto o documentazione idonea a comprovare il conseguimento della qualificazione professionale prevista dell'articolo 28 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 da parte del titolare dell'impresa, del direttore dell'azienda e dei soci che esercitano l'attività di parrucchiere misto;

La preventiva autorizzazione é dovuta anche per i trasferimenti di località o di ubicazione dell'esercizio.

Art. 12

Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione viene rilasciata, secondo quanto previsto dall'art. 30 c. 4 della L.R. 12/2002 previo accertamento del requisito professionale e dei requisiti igienico-sanitario dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione della struttura sanitaria competente per territorio,

Art. 13

Termini

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione relativa, compatibilmente con l'acquisizione dei pareri previsti dalla normativa vigente.

Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato motivato provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta.

Art.14

Ricorsi

Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento ai sensi dell'art.20 della L. 241/90, di sospensione e di revoca può essere presentato ricorso alla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla avvenuta notifica del provvedimento, ai sensi del D.P.R. n.191/1971.

Art. 15

Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione

Le autorizzazioni comunali per l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto sono sospese qualora:

- l'attività sia svolta in contrasto con le disposizioni della L.R. n.12/2002 e del presente Regolamento;
- l'Impresa che intende svolgere l'attività in forma artigiana, non provveda, entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, a dimostrare di aver ottenuto l'iscrizione all'A.I.A.
- l'Impresa che intende svolgere l'attività in forma non artigiana, non provveda entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, a dimostrare di aver ottenuto l'iscrizione al Registro delle imprese.

La sospensione dell'autorizzazione non può essere superiore a trenta giorni, decorsi i quali l'autorizzazione è revocata.

La sospensione e la revoca dovranno essere adottate, dopo diffida ad adempiere con prefissione di termine.

La sospensione e la revoca non pregiudicano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 17 della L.R. n. 12/2002.

L'autorizzazione sarà inoltre revocata qualora il titolare, o il socio partecipante o il direttore dell'azienda abbiano perso i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Inoltre viene pronunciata la decadenza dell'autorizzazione:

- a) in caso di sospensione non autorizzata dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni;
- b) nel caso di mancata attivazione entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per comprovate ragioni di necessità, per grave indisponibilità fisica del titolare o per altri gravi casi di forza maggiore, comunque documentati, il Comune, può prorogare il termine di attivazione dell'azienda o autorizzarne la sospensione dell'attività.

Art.16 Controlli

Gli Agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica, incaricati della vigilanza delle attività previste dal presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio, in cui si svolgono le attività suddette.-

Art.17 Sanzioni

L'esercizio dell'attività di parrucchiere misto senza l'autorizzazione comunale comporta la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 1549,00.

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice penale, sono accertate e punite ai sensi delle vigenti disposizioni di cui alla Legge n. 689/81, della L.R. n. 1/84, dal Regolamento Comunale disciplinante le sanzioni amministrative e della normativa specifica disciplinante la materia.

Art. 18 Orari giornalieri e calendario annuale delle festività

Gli orari giornalieri delle attività, nonché il calendario annuale delle festività sono stabiliti con ordinanza

del Sindaco, sentite le Organizzazioni di categoria.

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno.

Art. 19

Esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e delle norme igienico-sanitarie

In tutti gli esercizi devono essere esposte, in luogo ben visibile, l'autorizzazione, le tariffe del servizio e le disposizioni di carattere igienico sanitario.

Art. 20

Trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio

Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, previa denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90, entro novanta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

Art. 21

Cessazione attività

La cessazione dell'attività di parrucchiere misto è soggetta a comunicazione al Comune entro novanta giorni.

Art. 22

Norme transitorie e finali

Le imprese che alla data di approvazione del presente regolamento già svolgono l'attività dallo stesso previste, sono autorizzate a continuarle.

Le suddette imprese devono essere in possesso o adeguarsi ai requisiti igienico-sanitari previsti per i locali, le attrezzature e la conduzione entro sei mesi dalla data di approvazione del presente regolamento, pena l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art.13 del presente Regolamento.

L'entrata in vigore del presente regolamento è subordinata alla conclusione della pubblicazione all'albo comunale.

L'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia comportano l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.